Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 12 agosto 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° agosto 1977, n. 499.

Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 290, recante norme procedurali per interventi di mercato da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) nel settore delle carni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 290, recante norme procedurali per interventi di mercato da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) nel settore delle carni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 4 agosto 1977, n. 500.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel maggio 1976, nonchè dei termini di prescrizione e decadenza in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976, nonché dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, terzo comma, le parole: rata di febbraio 1978, *sono sostituite con le seguenti*: rata di giugno 1978.

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

Art. 3-*bis*. — Ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni di cui al primo comma dell'articolo 2 del presente decreto, nonché a quelli aventi domicilio fiscale in comuni diversi da quelli terremotati, limitatamente all'imposta relativa ai redditi prodotti nei comuni sopra indicati, e ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, relativamente alle aziende indicate al precedente articolo 3 del presente decreto non si applicano per gli anni 1977 e 1978 le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, modificata dal decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1977, n. 198.

Art. 3-*ter*. — Il termine del 31 dicembre 1977 previsto dall'articolo 40, primo e quinto comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è prorogato al 30 giugno 1979.

Art. 3-*quater*. — I redditi dei fabbricati, i redditi dominicali dei terreni ed i redditi agrari prodotti nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nei comuni indicati a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, per gli anni 1977-78 sono esclusi dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

Art. 3-*quinquies*. — Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo del Friuli, e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonché dagli emolumenti ipotecari di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

All'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1977 o, successivamente, dalla data dell'inizio della ripresa dell'attività produttiva delle aziende colpite dal terremoto, è concesso per il periodo di un anno lo sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati nei periodi suddetti e dovuti dalle aziende industriali, artigiane, commerciali, agricole e diretto-coltivatrici ubicate:

a) nei comuni indicati dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nei comuni indicati dall'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 740;

b) negli altri comuni indicati a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, relativamente alle aziende gravemente danneggiate nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici.

Dopo il primo comma, è inserito il seguente:

Lo sgravio di cui al primo comma si applica anche a tutte le imprese, limitatamente alle prestazioni di lavoro effettuate nei confronti degli enti pubblici per spese attinenti all'emergenza ed alla ricostruzione nonché nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dai comuni competenti, per opere attinenti alla ricostruzione.

L'ultimo comma è sostituito con i seguenti:

Al relativo onere si provvederà con il ricavo netto conseguente al ricorso ad operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1977 nella forma di assunzione di mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito.

I mutui con gli istituti di credito di cui al precedente comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra essi istituti ed il Ministero del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore dei predetti istituti di credito.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4-*bis*. — Resta confermato che le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 4-*bis*, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 39 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano, a far data rispettivamente dagli eventi sismici del maggio e del settembre 1976 e per i periodi previsti dalle leggi medesime, a tutte le aziende industriali, artigiane, commerciali, agricole e diretto-coltivatrici, nonché agli esercenti attività professionali ed artistiche operanti nei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia, determinati ai sensi dell'articolo 20 del decreto stesso ed ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976; n. 648, convertito in legge 30 ottobre 1976, n. 730.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 8 agosto 1977, n. **501.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, recante provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al primo comma, dopo le parole: « legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle direttive da esso previste », *il rimanente periodo è sostituito con i seguenti*: « può essere concesso, ai lavoratori che si renderanno disponibili a seguito del completamento delle opere suddette, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, fino a un massimo di 12 mesi mediante decreti trimestrali del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Le imprese che vengono esentate, ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, dal pagamento del contributo addizionale sull'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, sono esentate altresì dal pagamento delle ulteriori contribuzioni dovute in relazione agli interventi della Cassa integrazione guadagni »;

il terzo comma è soppresso;

al quarto comma, dopo le parole: « entro 15 giorni dalla data », *le parole*: « di entrata in vigore del presente decreto », *sono sostituite con le altre*: « del decreto interministeriale di cui al secondo comma ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — MORLINO — STAMMATI — DONAT-CATTIN — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 *giugno* 1977.

Sostituzione di un componente la commissione per i contributi per la stampa italiana all'estero.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172;

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 1976;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 1976;

Visto il telegramma n. 845 del 25 giugno 1977 con il quale la Federazione nazionale della stampa italiana comunica di designare quale proprio rappresentante nella commissione per i contributi alla stampa italiana all'estero il sig. Alessandro Cardulli in sostituzione del sig. Giancarlo Carcano;

Decreta:

Il sig. Alessandro Cardulli è chiamato a far parte della commissione per i contributi alla stampa italiana all'estero di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1976 in rappresentanza della Federazione nazionale della stampa italiana.

Roma, addì 27 giugno 1977

p. *Il Presidente*: ARNAUD

(8634)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1977.

Costituzione della riserva di luoghi naturali « Lamarossa » in provincia di Lucca.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ed art. 25 del decreto ministeriale 20 giugno 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati, nell'ambito delle foreste demaniali, territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Accertato che:

nella foresta demaniale « Alto Serchio », di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, esiste una località denominata « Lamarossa », di Ha 167, che risponde ai requisiti richiesti, ubicata a quota media di m 1400 s.l.m., ricadente in comune di S. Romano Garfagnana, provincia di Lucca, compresa nella sezione catastale unica, particelle numeri 103, 80, 7331/p, 66, 31, 33, 30, 29, 24, 17, 8663, 8662, 27, 28, 8664, 51, 10218, 10216, 10221, 7313, 10215, 10220, 10222, 10219, esattamente individuate nell'allegata planimetria al 20.000;

tale zona rappresenta un raro esempio di peculiare bellezza paesaggistica, ricca di vegetazione arborea (in prevalenza espressa da alto fusto di faggio con gruppi di stupendo abete bianco) ed arbustiva, con ricchezza di florido sottobosco;

Rilevato che la zona destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, è stata illustrata in alcuni studi paleontologici e speleologici, come pure in altre sedi;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con apposito atto deliberativo, n. 29/49 del 4 maggio 1977;

Decreta:

Art. 1.

La località denominata « Lamarossa », di Ha 167, già indicata nelle premesse, situata nel comprensorio della foresta demaniale « Alto Serchio » in comune di S. Romano Garfagnana, provincia di Lucca, esattamente individuata nella planimetria al 20.000 allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituita in « Riserva di luoghi naturali ».

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti amministrativi e di vigilanza, nonché ricostitutivi di equilibri naturali.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve nazionali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1977

Il Ministro: MARCORA

Riserva di luoghi naturali «LAMAROSSA»

Foresta demaniale Alto Serchio

Comune di San Romano Garfagnana (LU)

confine riserva

SCALA 1:20.000

(8472)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1977.

Variazioni allo stato di previsione della entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269 e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale 15 luglio 1976, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1977;

Ritenuta la necessità di istituire un apposito capitolo di competenza, nello stato di previsione dell'entrata del corrente anno 1977, al fine di prelevare dal « Fondo di riserva » l'importo di L. 15.000.000 (quindicimilioni) necessari per integrare lo stanziamento del cap. 141 della spesa: « Interventi diretti all'assistenza, ecc. » al fine di consentire alla compagnia portuale di Portici di ultimare i lavori di costruzione della sede sociale della compagnia medesima;

Considerato che si rende necessario apportare variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale, per l'anno 1977;

Visto il parere espresso dal comitato amministrativo del bilancio stesso nella riunione del 14 aprile 1977;

Decreta:

Sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale, per l'esercizio 1977 e l'istituzione del cap. 501 per l'entrata in conto capitale (titolo II - cat. X), prelevamento dal fondo di riserva.

ENTRATA

Cap. 501. — Prelevamento dal fondo di riserva per provvedere ad interventi, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, e successive modificazioni . . . . . . L. 15.000.000

SPESA

Cap. 141. — Interventi diretti all'assistenza, alla tutela della integrità fisica ed all'elevazione morale dei lavoratori degli ex lavoratori e delle loro famiglie . . . . L. 15.000.000

Roma, addì 6 luglio 1977

Il Ministro per la marina mercantile
ad interim
RUFFINI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(8740)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1977.

Costituzione di riserve naturali « biogenetiche ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577 relativo allo statuto-Regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ed art. 25 del decreto ministeriale 20 giugno 1967;

Viste le schede del libro nazionale dei boschi da seme, a norma della legge 22 maggio 1973, n. 269, di cui all'elenco che segue:

bosco da seme « Collemeluccio », di ha. 160; comune di Pescolanciano, in provincia di Isernia. Scheda n. 13 del L.N.B.S.;

bosco da seme « Tombolo di Cecina », di ha. 465; comuni di Rosignano M. - Cecina - Bibbona, in provincia di Livorno. Schede numeri 16 e 17 del L.N.B.S.;

bosco da seme « Gallopane », di ha. 200; comune di Longobucco, in provincia di Cosenza. Scheda n. 42 del L.N.B.S.;

bosco da seme « Golia Corvo », di ha. 350; comuni di Spezzano Sila - Longobucco, in provincia di Cosenza. Scheda n. 43 del L.N.B.S.;

bosco da seme « Montefalcone », di ha. 505; comune di Castelfranco, in provincia di Pisa. Scheda n. 48 del L.N.B.S.;

bosco da seme « Stornara », di ha. 1456; comuni di Massafra-Palagiano-Castellaneta-Gioiosa, in provincia di Taranto. Schede numeri 53, 55, 56, 57, 58, 59 del L.N.B.S.;

bosco da seme « Tomboli di Follonica », di ha. 94; comuni di Follonica e Gavorrano, in provincia di Grosseto. Scheda n. 61 del L.N.B.S.;

bosco da seme « Scarlino », di ha. 51; comune di Gavorrano, in provincia di Grosseto. Scheda n. 62 del L.N.B.S.;

bosco da seme « Abetone », di ha. 584; comune di Abetone, in provincia di Pistoia. Scheda n. 64 del L.N.B.S.;

bosco da seme « Camaldoli », di ha. 1168; comuni di Poppi, in provincia di Arezzo. Scheda n. 65 del L.N.B.S.;

bosco da seme « Scodella », di ha. 69; comune di Pratovecchio, in provincia di Arezzo. Scheda n. 66 del L.N.B.S.;

bosco da seme « Vallombrosa » di ha. 1270; comune di Reggello, in provincia di Firenze. Schede numeri 70 e 98 del L.N.B.S.;

bosco da seme « Badia Prataglia », di ha. 2526; comuni di Bagno di R. (Forlì) e Poppi (Arezzo). Scheda n. 74 del L.N.B.S.;

bosco da seme « Tasso-Camigliatello S. », di ha. 223; comuni di Spezzano Sila, in provincia di Cosenza. Scheda n. 101 del L.N.B.S.;

bosco da seme « Campigna », di ha. 1375; comune di S. Sofia, in provincia di Forlì. Scheda n. 115 del L.N.B.S.;

bosco da seme « Piano degli Ontani » di ha. 590; comune di Cutigliano, in provincia di Potenza. Scheda n. 116 del L.N.B.S.;

bosco da seme « Acquerino », di ha. 243; comune di Sambuca P., in provincia di Potenza. Scheda n. 117 del L.N.B.S.;

bosco da seme « Tocchi », di ha. 575; comune di Monticiano, in provincia di Siena. Scheda n. 118 del L.N.B.S.;

bosco da seme « Poverella-Villaggio Mancuso », di ha. 1086; comune di Taverna, in provincia di Catanzaro. Scheda n. 119 del L.N.B.S.;

bosco da seme « Coturelle-Piccione », di ha. 550; comune di Albi, in provincia di Catanzaro. Scheda n. 119 del L.N.B.S.;

bosco da seme « Gariglione-Pisarello », di ha. 450; comune di Taverna, in provincia di Catanzaro. Scheda n. 120 del L.N.B.S.;

bosco da seme « Iona-Serra della Guardia », di ha. 264; comune di Celico, in provincia di Cosenza. Scheda n. 121 del L.N.B.S.;

bosco da seme « Macchia della Giumenta-S. Salvatore », di ha. 323; comune di Bocchigliero, in provincia di Cosenza. Scheda n. 122 del L.N.B.S.;

bosco da seme « Trenta Coste », di ha. 295; comune di Corigliano C., in provincia di Cosenza. Scheda n. 123 del L.N.B.S.;

bosco da seme « Serra Nicolino-Piano d'Albero », di ha. 140; comune di Mongrassano, in provincia di Cosenza. Scheda n. 124 del L.N.B.S.;

Considerati i boschi sperimentali in osservazione per l'iscrizione nel libro nazionale dei boschi da seme, di cui all'elenco che segue:

bosco sperimentale « Campo di Mezzo-Pian Parrocchia », di ha. 667; comune di Fregona, in provincia di Treviso;

bosco sperimentale « Lamarossa », di ha. 167; comune di S. Romano Garfagnana, in provincia di Lucca;

bosco sperimentale « Marinella Stornara», di ha. 45; comune di Bernalda, in provincia di Matera;

bosco sperimentale « Foresta Umbra », di ha. 399; comune di Monte S. Angelo, in provincia di Foggia;

bosco sperimentale « Ischitella e Carpino », di ha. 299; comune di Ischitella, in provincia di Foggia;

bosco sperimentale « Monte Barone », di ha. 124; comune di Mattinata, in provincia di Foggia;

bosco sperimentale « S. Cataldo », di ha. 28; comuni di Lecce e Vernale, in provincia di Lecce;

bosco sperimentale « Cropani-Micone », di ha. 235; comune di Mongiana, in provincia di Catanzaro;

bosco sperimentale « Marchesale », di ha. 1257; comuni di Acquaro-Arena, in provincia di Catanzaro;

Considerati gli arboreti sperimentali, di cui all'elenco che segue:

arboreto sperimentale « Bibbona », di ha. 5,84.70; comune di Bibbona, in provincia di Livorno;

arboreto sperimentale « Caselli », di ha. 6,66.40; comune di Monteverdi, in provincia di Livorno;

arboreto sperimentale « Zuccaia », di ha. 33,53.40; comune di Chiusi della Verna-Chitignano, in provincia di Arezzo;

arboreto sperimentale « Poggio Rosso », di ettari 19,25.70; comune di Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo;

arboreto sperimentale « Fungaia », di ha. 113,90; comune di Pieve S. Stefano, in provincia di Arezzo;

Tenuto conto della risoluzione n. 17 in data 15 marzo 1976 del comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa relativa alla « Rete europea di riserve biogenetiche » e cioè di un sistema europeo di riserve naturali tali da garantire la conservazione di habitat, biocenosi ed ecosistemi come risorsa indispensabile ad assicurare degli stock di riproduttori suscettibili di essere trasportati nelle zone degradate al fine di tutelare questo prezioso patrimonio, allineandolo anche formalmente con i nuovi indirizzi di classificazione internazionale;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con atto deliberativo n. 11 del 2 marzo 1977;

Decreta:

Art. 1.

I boschi da seme, i boschi sperimentali in osservazione e gli arboreti sperimentali citati nelle premesse, tutti di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, vengono costituiti in « Riserve naturali biogenetiche ».

Art. 2.

Entro il perimetro delle riserve, è consentito l'accesso per ragioni di studio, per fini educativi, per compiti amministrativi, di vigilanza e per l'attuazione dei disciplinari previsti con legge.

Art. 3.

Alla tutela delle riserve sopra descritte, provvederà in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1977

Il Ministro: MARCORA

(8473)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1977.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Agrigento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 26 giugno 1973, n. 552, approvata dalla commissione provinciale di controllo, con la quale l'amministrazione provinciale di Agrigento ha espresso parere favorevole alla classificazione fra le provinciali della strada « Ranciditi-Cozzo S. Vincenzo » dalla progressiva km 54 + 610 della strada statale n. 189 alla progressiva km 2 + 250 della strada provinciale n. 16 di Agrigento-Caldare-Grotte in provincia di Agrigento dell'estesa di circa km 3 + 200;

Visto il voto in data 10 settembre 1974, n. 559, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Vista la nota 26 febbraio 1977, n. 3899, con la quale l'amministrazione provinciale di Agrigento ha comunicato che la strada in parola è stata regolarmente collaudata;

Ritenuto che detta strada può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di cui alle premesse dell'estesa di km 3 + 200 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1977

Il Ministro: GULLOTTI

(8350)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto 18 aprile 1975 relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), per la durata di un quadriennio;

Visto l'atto n. 3835 del 6 maggio 1977, con il quale la giunta della provincia autonoma di Trento ha deliberato di designare il nuovo assessore al turismo, comm. Enrico Pancheri, quale rappresentante della provincia stessa in seno al consiglio di amministrazione dell'E.N.I.T., in sostituzione del rag. Claudio Betta, destinato ad altro incarico;

Vista la nota n. 2939/1.VIII datata 7 luglio 1977, con la quale il presidente della predetta Giunta ha notificato la deliberazione sopra indicata;

Ravvisata la necessità di procedere a detta sostituzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il comm. Enrico Pancheri, assessore provinciale al Turismo, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), in rappresentanza della provincia autonoma di Trento e in sostituzione del rag. Claudio Betta, per il restante periodo del quadriennio in corso.

Roma, addì 22 luglio 1977

Il Ministro: ANTONIOZZI

(8741)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Euromarine Viareggio S.p.a., in Forte dei Marmi.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Euromarine Viareggio S.p.a. ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 8.230 di cui al mod. *B* Import n. 3818867 rilasciato in data 5 giugno 1974 dalla Banca commerciale italiana, per l'importazione di imbarcazioni da diporto di origine e provenienza Inghilterra;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la importazione in parola non ha avuto luogo e che il rimborso da parte del fornitore estero del pagamento anticipato in parola è stato effettuato dopo undici mesi dalla scadenza dell'impegno valutario assunto;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. 1, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/41908 del 24 novembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 27 agosto 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima dovuta, secondo quanto dichiarato dalla Euromarine Viareggio S.p.a., da motivi di carattere puramente commerciale (scarsa competitività della merce sul mercato italiano);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Euromarine Viareggio S.p.a., mediante fidejussione della Banca commerciale italiana di Viareggio, nella misura del 5% di Lgs. 8.230 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(8728)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1977.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa idroelettrica Consoli Antonio, in Roscigno.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8, dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 692751 del 26 maggio 1965, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL ai sensi dell'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti della S.a.s. Idroelettrica industriale « G. M. Resciniti e C. », successivamente volturato, con ministeriale n. 704059 del 31 marzo 1967, a favore dell'impresa idroelettrica industriale « Consoli Antonio », i cui beni aziendali, appartenenti alla « Società idroelettrica Consoli e Saggese », sono stati locati dalla stessa al predetto Consoli Antonio;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla impresa suddetta negli anni 1975 e 1976, convalidati dall'UTIF di Salerno, trasmessi dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni predetti ha distribuito energia elettrica acquistata dall'ENEL e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa suddetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che tale impresa idroelettrica industriale Consoli Antonio, con sede in Roscigno (Salerno), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa idroelettrica Consoli Antonio, con sede in Roscigno (Salerno), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8738)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1977.

Ricostituzione del collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1967, n. 37, sul riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ed in particolare l'art. 11 concernente la composizione e la nomina del collegio dei sindaci della Cassa stessa;

Visto il proprio decreto in data 22 maggio 1973, con il quale si è proceduto alla ricostituzione del predetto collegio sindacale;

Visto l'esito delle elezioni dei rappresentanti degli iscritti alla Cassa in seno al collegio dei sindaci, da parte del comitato dei delegati nella riunione del 30 marzo 1977, quale risulta dal verbale della riunione medesima trasmesso dall'ente con la nota n. 0012918 del 28 aprile 1977;

Viste le designazioni effettuate dalla Corte dei conti con la nota n. 1621/9 del 18 maggio 1977 e dal Ministero di grazia e giustizia con la nota n. 7/60.7.B del 24 maggio 1977;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del collegio dei sindaci della Cassa suddetta, scaduto per decorso quadriennio;

Decreta:

Il collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri è costituito dai seguenti membri:

Ventura Signoretti dott. Francesco, membro effettivo con funzioni di presidente e Bronzini dottor Cesare, membro supplente, in rappresentanza della Corte dei conti;

Terzo dott. Augusto, membro effettivo e Stefanelli dott. Tonino, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Perticone dott. Giacomo, membro effettivo e Pedrolli dott. Marco, membro supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

Eccettuato Pietro, membro effettivo e Turco Paolo, membro supplente, eletti dal comitato dei delegati;

Motta Giorgio e Franzil Remo, membri supplenti, eletti dal comitato dei delegati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(8514)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sette Geri, in Genova-Sestri Ponente.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 gennaio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sette Geri, con sede in Genova-Sestri Ponente, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sette Geri, con sede in Genova-Sestri Ponente, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1977

Il Ministro: ANSELMI

(8832)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dodici Geri, in Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 12 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Dodici Geri, con sede in Pistoia, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dodici Geri, con sede in Pistoia, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1977

Il Ministro: ANSELMI

(8830)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di agosto 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1977.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91. entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 agosto 1977 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 agosto 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1977
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 198

(8888)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di agosto 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1978.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 agosto 1977 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 agosto 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1977
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 199

(8889)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale si autorizza l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di agosto 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1978.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 agosto 1977 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 agosto 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1977
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 200

(8890)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 4 agosto 1977:

Marzocchi Alessandro, notaio residente nel comune di Malè, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Pitigliano, distretto notarile di Grosseto;

Covello Carlo, notaio residente nel comune di Casoli, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Macerata;

Battista Onorato, notaio residente nel comune di Alife, distretto notarile di S. Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Napoli;

Pedrazzoli Paolo, notaio residente nel comune di Carpignano Sesia, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Novara;

Bellezza Claudio, notaio residente nel comune di Mosso S. Maria, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Novara;

Faotto Mario, notaio residente nel comune di Venezia, è trasferito nel comune di Mestre, stesso distretto;

Gusmani Roberta Luisa, notaio residente nel comune di Murisengo, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di San Salvatore Monferrato, distretto notarile di Alessandria;

Travaglini Carlo, notaio residente nel comune di Enna, è trasferito nel comune di Torino;

Travaglini Carlo, notaio residente nel comune di Enna, è trasferito nel comune di Venaria, distretto notarile di Torino;

Armanno Maria, notaio residente nel comune di Canicattì, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Palermo;

Morreale Alfredo, notaio residente nel comune di Partinico, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo;

Salonia Raffaele, notaio residente nel comune di Mogliano Veneto, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Treviso;

Iantaffi Francesco, notaio residente nel comune di Camaiore, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Pietrasanta, stesso distretto;

Gianaroli Giorgio, notaio residente nel comune di San Miniato, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di La Spezia;

Covello Carlo, notaio residente nel comune di Casoli, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Cupramontana, distretto notarile di Ancona;

Pultrini Bruno, notaio residente nel comune di San Pietro in Casale, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Bologna.

(8742)

Con decreto ministeriale 4 agosto 1977:

Ianniti Maria Grazia, notaio residente nel comune di Poggiomarino, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Del Genio Vincenzo;

Ciaccia Matteo Renato, notaio residente nel comune di Roccamonfina, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Napoli, a seguito della decadenza dalla nomina nella medesima sede del notaio Battista Onorato;

Folinea Vittorio, notaio residente nel comune di Noci, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Napoli, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio D'Antuomo Giovanni;

Maddalena Francesco, notaio residente nel comune di Trentola Ducenta, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Napoli, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Ferraro Ada.

(8743)

Con decreto ministeriale 4 agosto 1977:

Savastano Ettore, notaio residente nel comune di Sant'Angelo in Vado, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Spresiano, distretto notarile di Treviso.

(8744)

Con decreto ministeriale 4 agosto 1977:

Callegaro Roberto, notaio residente nel comune di Livinallongo del Col di Lana, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Montebelluna, distretto notarile di Treviso.

(8745)

Con decreto ministeriale 4 agosto 1977:

Petroni Maurizio, notaio residente nel comune di Stanghella, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Catti Salvatore.

(8746)

Con decreto ministeriale 4 agosto 1977:

Callegaro Roberto, notaio residente nel comune di Livinallongo del Col di Lana, distretto notarile di Belluno, è trasferito nei comuni di Mestre e Spinea, distretto notarile di Venezia.

(8747)

Con decreto ministeriale 4 agosto 1977:

De Pasquale Giovanni, notaio residente nel comune di Riolo Terme, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Faenza, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Padovani Pier Paolo;

Sassoli Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Pattada, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Bagnacavallo, distretto notarile di Ravenna, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Padovani Pier Paolo.

(8748)

Con decreto ministeriale 4 agosto 1977:

Fraenza Giampaolo, notaio residente nel comune di Vipiteno, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nei comuni di Valdagno e di Schio, distretto notarile di Vicenza.

(8749)

Con decreto ministeriale 4 agosto 1977:

Iorio Pierluigi, notaio residente nel comune di Archi, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Perugia, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Rossi Luigi;

Giuliani Marco, notaio residente nel comune di Mombaruzzo, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Perugia, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio De Virgiliis Ornella Maria.

(8750)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia e alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

*A*359 del 20 luglio 1977, relativa ai documenti giustificativi per le importazioni e le esportazioni.

(8818)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 154

Corso dei cambi del 9 agosto 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	881,65	881,65	881,70	881,65	881,65	881,70	881,75	881,65	881,65	881,65
Dollaro canadese	818,80	818,80	819,30	818,80	818,70	818,85	817,50	818,80	818,80	818,80
Franco svizzero .	365,63	365,63	365,80	365,63	365,83	365,65	365,32	365,63	365,63	365,68
Corona danese	146,90	146,90	146,85	146,90	146,90	146,90	146,90	146,90	146,90	146,90
Corona norvegese .	167,25	167,25	167,30	167,25	167,25	167,25	167,20	167,25	167,25	167,25
Corona svedese .	200,96	200,96	201 —	200,96	201 —	200,98	200,90	200,96	200,96	200,95
Fiorino olandese .	360,60	360,60	361 —	360,60	360,75	360,65	360,50	360,60	360,60	360,60
Franco belga .	24,835	24,835	24,87	24,835	24,82	24,85	24,8450	24,835	24,835	24,85
Franco francese .	180,18	180,18	180,10	180,18	180,10	180,20	180,15	180,18	180,18	180,20
Lira sterlina .	1532,20	1532,20	1532,75	1532,20	1532,20	1532,25	1532,30	1532,20	1532,20	1532,20
Marco germanico .	380,92	380,92	381,30	380,92	381,27	380,94	380,83	380,92	380,92	380,95
Scellino austriaco	53,62	53,62	53,65	53,62	53,60	53,62	53,63	53,62	53,62	53,65
Escudo portoghese	22,68	22,68	22,80	22,68	22,78	22,67	22,72	22,68	22,68	22,70
Peseta spagnola	10,411	10,411	10,4150	10,411	10,40	10,41	10,4170	10,411	10,411	10,40
Yen giapponese .	3,315	3,315	3,32	3,315	3,317	3,31	3,3170	3,315	3,315	3,31

Media dei titoli del 9 agosto 1977

Rendita 5 % 1935	79,900
Redimibile 3,50 % 1934	98,150
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,850
» 5 % (Ricostruzione)	96,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,375
» 5 % (Città di Trieste)	91,825
» 5 % (Beni esteri)	91,700
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,175
» 5,50 % » » 1968-83	75,350
» 5,50 % » » 1969-84	73,150
» 6 % » » 1970-85	75,050
» 6 % » » 1971-86	74,150
» 6 % » » 1972-87	71,650
» 9 % » » 1975-90	79,925
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	79,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	94,450
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89,225
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,275
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,225
» poliennali 7 % 1978	95,550
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,725
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	90,125
» » 9 % 1980	88,275
» » 10 % 1981	88,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 agosto 1977

Dollaro USA	881,70
Dollaro canadese	818,15
Franco svizzero	365,575
Corona danese	146,90
Corona norvegese	167,225
Corona svedese	200,93
Fiorino olandese	360,55
Franco belga	24,84
Franco francese	180,165
Lira sterlina	1532,25
Marco germanico	380,875
Scellino austriaco	53,625
Escudo portoghese	22,70
Peseta spagnola	10,414
Yen giapponese	3,316

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei presidenti di casse comunali di credito agrario site in provincia di Sassari

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Salvatore Multineddu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bulzi (Sassari);

Il sig. Giovanni Cossu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Giave (Sassari);

Il sig. Battista Fiori è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Uri (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1977

Il Governatore: BAFFI

(8646)

Nomina dei presidenti di casse comunali di credito agrario site in provincia di Cagliari e Sassari

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Ettore Pedditzi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Barrali (Cagliari);

Il sig. Oscar Rombi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Calasetta (Cagliari);

Il sig. Ivo Colombo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Domusdemaria (Cagliari);

Il sig. Mario Melis è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gesico (Cagliari);

Il sig. Ottavio Melis è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Lunamatrona (Cagliari);

Il sig. Giovanni Salonis è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarroch (Cagliari);

Il sig. Pietro Tiddia è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serrenti (Cagliari);

Il sig. Antonio Mossa è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ussana (Cagliari);

Il sig. Nicolino Pianu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anela (Sassari);

Il sig. Raimondo Canu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Burgos (Sassari);

Il sig. Vincenzo Contini è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cossoine (Sassari);

Il sig. Antonio Lusso è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Trinità d'Agultu (Sassari);

Il sig. Santo Cimino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelsardo (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1977

Il Governatore: BAFFI

(8647)

Nomina dei presidenti di casse comunali di credito agrario site in provincia di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig Giuseppe Mancosu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Samassi (Cagliari);

Il sig. Ignazio Cancedda è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Basilio (Cagliari);

Il sig. Salvatore Paba è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Aritzo (Nuoro);

Il sig. Pietro Bettarelli è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Oliena (Nuoro);

Il sig. Davide Musio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orosei (Nuoro);

Il sig. Giuseppe Dellabona è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nureci (Oristano);

Il sig. Giuseppe Enna è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Riola Sardo (Oristano);

Il sig. Mario Vargiu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ruinas (Oristano);

Il sig. Mario Piras è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monteleone R.D. (Sassari);

Il sig. Giuseppe Ardara è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Semestene (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1977

Il Governatore: BAFFI

(8648)

Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Fossombrone, di 2ª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 6 febbraio 1973, con il quale il sig. Wilson Gentili venne confermato vice presidente del Monte di credito su pegno di Fossombrone, di 2ª categoria, con sede in Fossombrone (Pesaro);

Considerato che il predetto nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il sig. Wilson Gentili è confermato vice presidente del Monte di credito su pegno di Fossombrone, di 2ª categoria, con sede in Fossombrone (Pesaro), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1977

Il Governatore: BAFFI

(8650)

Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e succesive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 10 marzo 1977, con il quale il comm. Terenzio Marchesini venne nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria, con sede in Vicenza;

Considerato che il comm. Terenzio Marchesini ha dichiarato la propria indisponibilità ad assumere l'incarico conferitogli;

Dispone:

Il dott. Mario Sonn è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria, con sede in Vicenza, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1977

Il Governatore: BAFFI

(8649)

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di Nissoria, società cooperativa a responsabilità illimitata, in liquidazione coatta amministrativa, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa rurale ed artigiana « La Riscossa » di Regalbuto, società cooperativa a responsabilità illimitata.

BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Visto l'art. 54 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del Presidente della regione siciliana del 29 novembre 1973, che dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Nissoria, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Nissoria (Enna) e pone la stessa in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la determinazione assunta in data 28 luglio 1976 dal commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Nissoria, sentito il comitato di sorveglianza, per la cessione delle attività e passività alla Cassa rurale ed artigiana « La Riscossa » di Regalbuto;

Vista la deliberazione assunta in data 15 luglio 1976 dal consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana « La Riscossa » di Regalbuto, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Regalbuto (Enna), per il rilievo delle attività e passività della Cassa rurale ed artigiana di Nissoria, in liquidazione coatta;

Considerata l'opportunità di agevolare la liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Nissoria e nell'interesse dei creditori;

Si autorizza

la Cassa rurale ed artigiana di Nissoria, società cooperativa a responsabilità illimitata, in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Nissoria, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa rurale ed artigiana « La Riscossa » di Regalbuto, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Regalbuto, in conformità alle condizioni enunciate nella citata determinazione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Nissoria e nella pure citata deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana « La Riscossa » di Regalbuto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 13 maggio 1977

Il Governatore: BAFFI

(8651)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana della Bassa Friulana, società cooperativa a responsabilità limitata, in Castions di Strada, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione dell'11 luglio 1977, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana della Bassa Friulana, società cooperativa a responsabilità limitata, in Castions di Strada (Udine), in amministrazione straordinaria, il rag. Giuseppe Foramitti è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(8652)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Marano sul Panaro

Con deliberazione della giunta regionale 31 maggio 1977, n. 1648 (controllata dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto 22 maggio 1977, n. 2729/2753) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Marano sul Panaro (Modena) adottato dal comune stesso con deliberazione consiliare 3 marzo 1975, n. 29.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8691)

Variante al piano regolatore generale del comune di Russi

Con deliberazione della giunta regionale 31 maggio 1977, n. 1652 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 2733/2692 del 21 giugno 1977) è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale adottata dal comune di Russi (Ravenna), con deliberazione consiliare 29 ottobre 1976, n. 259.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8249)

Variante al piano regolatore generale del comune di Lizzano in Belvedere

Con deliberazione della giunta regionale 31 maggio 1977, n. 1650 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con nota 21 giugno 1977, n. 2731/2679) è stata approvata una variante al piano regolatore generale adottata dal comune di Lizzano in Belvedere (Bologna) con deliberazioni consiliari 15 novembre 1975, n. 217 e 15 gennaio 1976, n. 4.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8694)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Ferrara

Con deliberazioni della giunta regionale 30 dicembre 1976, n. 4197 e 31 maggio 1977, n. 1646 (controllate senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto 22 giugno 1977, n. 2727/2730) è stata approvata la scelta dell'area per la costruzione di un asilo nido in frazione S. Martino costituente variante al piano regolatore generale adottata dal comune di Ferrara con deliberazione 13 settembre 1976, n. 20/13991.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8692)

Con deliberazioni della giunta regionale 30 dicembre 1976, n. 4198 e 31 maggio 1977, n. 1647 (controllate senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto 22 giugno 1977, n. 2728/2731) è stata approvata la scelta dell'area per la costruzione di un asilo nido in frazione Pontelagoscuro costituente variante al piano regolatore generale adottata dal comune di Ferrara con deliberazione consiliare 13 settembre 1976, n. 20/13991.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8693)

Variante al piano di zona del comune di Sissa

Con deliberazione della giunta regionale 31 maggio 1977, n. 1649 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto 21 giugno 1977, n. 2730/2678) è stata approvata la variante al vigente piano di zona per l'edilizia economica e popolare adottata dal comune di Sissa (Parma) con deliberazione consiliare 22 dicembre 1976, n. 120.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8695)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che il Bollettino ufficiale n. 7 del mese di luglio 1977 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblica la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 6 aprile 1976.

(8771)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a due posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione (riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in s.p.e. nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in s.p.e. del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione (riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare), registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a due posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, possono percorrere la carriera fino al grado di capitano e, se in possesso di diploma di istituto medio di 2° grado, fino al grado di colonnello.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda:

1) i marescialli in servizio permanente della categoria assistenti contabili del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica ed i marescialli in servizio permanente del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, che abbiano almeno due anni di anzianità di grado alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) i sergenti maggiori in servizio permanente ed i sergenti degli stessi ruoli e categoria di cui al precedente n. 1) che abbiano compiuto 12 anni di servizio militare e siano in possesso di uno dei seguenti diplomi: di abilitazione magistrale, di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale, o agrario o nautico o per geometri; di licenza liceale rilasciato dalla sezione classica, scientifica o moderna della Scuola europea, di maestro d'arte integrato dal corso biennale di arte applicata di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale, di perito aeronautico rilasciato da istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, debbono:

1) non aver superato il 36° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra di loro, purchè complessivamente i candidati non superino il 40° anno di età alla data del presente decreto;

2) aver tenuto sempre buona condotta civile e morale ed appartenere a famiglia di incensurabile moralità;

3) essere in possesso dell'idoneità psicofisica richiesta per il servizio militare incondizionato da ufficiale in s.p.e., comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati verranno sottoposti a cura del Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, a visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici graduati nelle tre seguenti categorie: 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Stante il termine perentorio di invio al Ministero, le domande dovranno essere trasmesse, a cura dei candidati, direttamente al Ministero stesso. Incombe però ai candidati l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono, che eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nonchè la durata ed i periodi di servizio militare prestato;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso;

l'eventuale diritto agli aumenti dei limiti di età di cui al precedente art. 3, specificandone i motivi.

I candidati dovranno altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desiderino sostenere l'esame o gli esami facoltativi (non più di due scelte fra quelle precisate al successivo art. 7).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda i candidati dovranno, inoltre, indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia. Al riguardo si precisa che il candidato ha l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che parteciperanno al concorso, dovranno dichiarare nella domanda di rinunciare alla carica di pilota qualora venissero nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comando del Corpo, ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal cancelliere.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate dopo il termine stabilito.

Art. 5.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà a richiedere ai comandi competenti un rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dei candidati.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 6.

La commissione d'esame verrà nominata con successivo decreto.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie ed in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

amministrazione e contabilità generale dello Stato: prova scritta obbligatoria;
computisteria e ragioneria: prova scritta obbligatoria;
computisteria e ragioneria: prova orale obbligatoria;
elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo: prova orale obbligatoria;
amministrazione e contabilità generale dello Stato: prova orale obbligatoria;
economia politica e scienza delle finanze: prova orale obbligatoria;
lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese, spagnolo: prove orali facoltative.

Le prove scritte di esame avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4, aula C, alle ore 8 dei sottonotati giorni:

14 *dicembre* 1977: *amministrazione e contabilità generale dello Stato;*
15 *dicembre* 1977: *computisteria e ragioneria.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documento di identità personale.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami scritti e formulerà, per ciascuna prova, tre temi tra i quali, a cura di un candidato, verrà estratto a sorte il tema che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione, nel tempo massimo di cui all'unito programma. Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno comunicare tra loro e con persone estranee alla commissione, nè consultare libri o manoscritti ad eccezione dei testi di legge e decreti ammessi dalla commissione esaminatrice. Pertanto verranno senz'altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta più grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta la propria firma e la data della consegna, in modo che risultino compresi il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti, nonchè alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Saranno ammessi agli esami orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova è stabilita di massima negli allegati programmi; il punto di merito, nelle singole materie, sarà espresso in ventesimi.

Si intenderà aver conseguito l'idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato, in ogni singola prova, un punto non inferiore ai 12/20.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata negli allegati programmi.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non verrà emesso un giudizio di idoneità, ma verrà semplicemente determinato un punto di merito da 1 a 20.

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli, utili ai fini della compilazione della graduatoria di cui al successivo art. 9, conseguiti o maturati entro la data suddetta.

Non saranno considerati utili quei documenti che pervenissero dopo il termine stabilito.

I concorrenti di cui sopra dovranno, altresì, far pervenire entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti, che conferiscono a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 9.

La formazione della graduatoria di coloro che avranno ottenuto l'idoneità in tutte le prove, sarà formata sommando:

a) i punti di merito espressi in ventesimi ottenuti in ciascuna prova di esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di amministrazione e contabilità generale dello Stato	coefficiente 5
prova scritta di computisteria e ragioneria	» 5
prova orale di computisteria e ragioneria	» 5
prova orale di elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo	» 4
prova orale di amministrazione e contabilità generale dello Stato	» 4
prova orale di economia politica e scienza delle finanze	» 3

b) 2 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra 16 e 18/20; 4 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato se la votazione riportata sia compresa tra 16 e 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 6 punti per i candidati classificati nella prima categoria ottimo; 4 punti per i candidati classificati nella seconda categoria buono. Nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella terza categoria sufficiente;

d) fino a 5 punti che verranno attribuiti in ragione di 1 punto per ciascuno degli anni di servizio militare prestato oltre il minimo prescritto per la partecipazione al concorso, sulla base delle risultanze della copia aggiornata del foglio matricolare.

Tale documento sarà richiesto d'ufficio dal Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione;

e) da 1 a 8 punti che la commissione, sulla base di criteri che stabilirà preventivamente, potrà attribuire per tutti gli altri titoli che giudicherà meritevoli di considerazione.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

a) se trattasi di marescialli o sergenti maggiori:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

b) se trattasi di sergenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che rivestono il grado di sergente maggiore o sergente dovranno, inoltre, far pervenire il diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno, altresì trasmettere, unitamente ai documenti amministrativi, la dichiarazione di accettazione della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

I vincitori dovranno, altresì, presentare una dichiarazione, in carta semplice, da rendere anche se negativa relativa ai servizi, civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonchè ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

Art. 11.

Il Ministro per la difesa potrà escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 12.

La nomina a sottotenente del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sarà conferita ai concorrenti dichiarati idonei in ordine di merito, nel limite dei posti indicati all'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina, da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata in base alla classifica riportata nel concorso stesso.

Qualora, subito dopo la nomina, il Ministero ritenga opportuno istituire un corso di completamento di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso suddetto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1977
Registro n. 18 Difesa, foglio n. 138

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

a) PROVE SCRITTE OBBLIGATORIE

Amministrazione e contabilità generale dello Stato (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore).

Computisteria e ragioneria (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore).

b) PROVE ORALI OBBLIGATORIE

Computisteria e ragioneria (durata della prova 20 minuti circa).

Elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo (durata della prova 20 minuti circa).

Amministrazione e contabilità generale dello Stato (durata della prova 20 minuti circa).

Economia politica e scienza delle finanze (durata della prova 15 minuti circa).

c) PROVE ORALI FACOLTATIVE

Lingue estere limitatamente a non più di 2 lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo (durata di ciascuna prova 15 minuti circa).

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA.

Computisteria:

Sistema di misure decimali e non decimali. Numeri complessi e operazioni relative. Riduzioni di misure da un sistema ad un altro.

Metalli nobili e calcoli relativi. Generalità sulla moneta. Sistemi monetari e calcoli relativi.

Richiamo ai concetti di rapporto e di proporzione. Grandezze proporzionali. Regola del tre semplice.

Calcoli percentuali. Calcoli sopra cento e sotto cento. Percentuali successive. Regola congiunta: norme ed applicazioni.

Riparti semplici: diretti ed inversi. Riparti composti: diretti ed inversi. Riparti complessi.

Miscugli: diretti e indiretti, con due o più componenti.

Interesse: sue determinazioni con i principali procedimenti in uso nella pratica commerciale. Montante e calcoli relativi.

Sconto commerciale e razionale. Valore attuale e calcoli relativi.

Adeguati di tasso e di tempo: semplici e composti.

Scadenza comune. Compenso di anticipazione.

Concetto di merce: commercianti e agenti ausiliari del commercio. Principali documenti relativi alla negoziazione delle merci e calcoli inerenti alla loro compilazione.

Cenni sui principali titoli di credito in uso nella pratica commerciale: cambiale, assegno circolare e bancario.

Cambio: generalità, quotazione del cambio e usi delle principali piazze del mondo. Lettura ed interpretazione dei listini. Operazioni di cambio diretto e indiretto e calcoli relativi.

Fondi pubblici e privati. Principali specie. Modi di quotazione dei titoli: principali operazioni sui titoli.

Conti correnti: generalità e distinzioni. Principali metodi in uso nella pratica per l'appuramento dei conti correnti ad interesse.

Ragioneria:

La ragioneria e il suo oggetto: l'azienda. Classificazione delle aziende.
Organi, funzioni e principi di organizzazione aziendale.
Patrimonio e suoi componenti. Valutazione dei componenti patrimoniali. Criteri di valutazione in rapporto al fine e secondo la legislazione vigente.
Gli inventari.
La gestione quale dinamica del patrimonio. Variazioni patrimoniali; costi e ricavi quali tipici fenomeni della gestione dell'impresa.
Risultato economico dell'impresa.
La previsione. Preventivi economici e finanziari in sede di impianto e in sede di funzionamento.
Le scritture e loro classificazioni. Libri contabili.
Sistemi di scritture e metodi di rilevazione.
Il conto: oggetto e forma. Sistemi di conti.
La partita doppia quale metodo di rilevazione contabile.
La partita doppia applicata al sistema patrimoniale ed al sistema del reddito. La partita doppia applicata ad altri sistemi.
Apertura dei conti e scritture di esercizio.
Bilanci di verificazione e situazione dei conti.
Scritture di assestamento e di epilogo.
Chiusura dei conti.
Il giornalmastro.
Le scritture semplici (partita semplice).
Rilevazioni extra-contabili.
Il bilancio di esercizio: scopi, contenuto e forme.
Le società commerciali: classificazione - disposizione di legge. Scritture relative alla costituzione del capitale, all'ammortamento delle spese di impianto, alla formazione delle riserve, alla rilevazione ed al riparto degli utili, alle variazioni del capitale sociale, all'ammortamento finanziario, ai prestiti obbligazionari.
Il bilancio delle società.
I finanziamenti.
Le aziende di erogazione: nozioni generali - Tipi principali - Patrimonio ed inventari - Gestione - Fasi delle entrate e delle uscite - Bilancio di previsione: vari tipi - Scritture elementari - Rendiconto.

ELEMENTI DI DIRITTO PRIVATO, COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO.

Diritto privato:

Norma giuridica e sociale.
Diritto oggettivo e diritto soggettivo - rapporto giuridico - diritto e interesse.
Diritto pubblico e diritto privato - fonti del diritto.
Interpretazione della legge e analogia.
Efficacia della legge nel tempo e nello spazio.
Fatto giuridico, negozio giuridico. Requisiti essenziali ed elementi accidentali e naturali - vizi del negozio giuridico.
Negozi e contratti di diritto privato e di diritto pubblico.
Rappresentanze - soggetti di diritto - persone fisiche e persone giuridiche
Diritti reali - proprietà - funzione sociale della proprietà - modi di acquisto della proprietà - tutela della proprietà.
Enfiteusi, superficie, usufrutto, uso e abitazione.
Servitù prediali.
Possesso.
Obbligazioni - fonti delle obbligazioni.
Contratto in generale.
Donazione, vendita, permuta, locazione, concordato, mutuo, mandato, fidejussione, transazione.
Promesse unilaterali.
Fatti illeciti.
Trascrizione.
Diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca).
Prescrizione e decadenza.
Impresa in generale, impresa commerciale.
Società in generale - società semplice, società in nome collettivo, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice e per azioni.
Associazione in partecipazione - società a capitale variabile - concorrenza e consorzi.
Azienda - diritto sulle opere dell'ingegno - contratti commerciali in generale - contratto di lavoro, contratto di appalto, contratto di opera, contratto di trasporto, contratto di spedizione, contratto di deposito, contratto di conto corrente, contratto di assicurazione, singoli contratti bancari.
Titoli di credito in generale - cambiale - assegno bancario e assegno circolare.

Diritto costituzionale e amministrativo:

Stato - varie forme di Stato - nozione di Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana - organi costituzionali dello Stato e loro attribuzioni e prerogative - Presidente della Repubblica - Parlamento strutture e funzioni - Governo - Corte costituzionale - Magistratura e Consiglio superiore della Magistratura.
Legge formale - decreti e regolamenti.
Ordinamento amministrativo - funzione amministrativa e organi amministrativi - amministrazione diretta centrale - Ministeri - Consiglio di Stato - Corte dei conti.
Amministrazione locale: statale e autarchica - enti autarchici territoriali.
Comuni - provincie - regioni come enti territoriali - organizzazione e funzioni - beni demaniali.
Atti amministrativi - giustizia amministrativa - diritto e interesse - varie specie di ricorsi - Consiglio di Stato e Corte dei conti, come organi giurisdizionali - giunta provinciale amministrativa, tribunali amministrativi regionali.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

Natura e contenuto della contabilità di Stato.

I beni dello Stato: demanio pubblico e beni patrimoniali; concetti, caratteri; le varie categorie di beni.

L'amministrazione dei beni dello Stato - gli inventari.

Nozioni sui contratti dello Stato. I procedimenti di contrattazione. I capitolati d'oneri; stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti.

I servizi ad economia.

Cenni sull'organizzazione finanziaria dello Stato.

Il bilancio dello Stato. Anno ed esercizio finanziario. Esercizio suppletivo. Esercizio provvisorio. I principi del bilancio. Bilancio di competenza e bilancio di cassa. Formazione e approvazione del bilancio. La struttura del bilancio e la ripartizione delle entrate e delle spese. Aggiunte e variazioni. La gestione dei residui. Le relazioni economiche e finanziarie.

La gestione finanziaria. Le entrate finanziarie: nozione, classificazione, fasi - La spesa pubblica: nozione, classificazione; il regime giuridico - contabile delle spese: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento.

Il rendimento dei conti: i conti amministrativi ed i conti giudiziali. Il rendiconto generale dello Stato: formazione, parificazione, approvazione; conto del bilancio e conto del patrimonio. Cenni sulle scritture contabili dello Stato.

Il sistema dei controlli: nozioni. La Ragioneria generale dello Stato e le ragionerie centrali: attribuzioni. La Corte dei conti: attribuzioni di controllo.

Gli agenti contabili dello Stato: classificazione e responsabilità.

Le responsabilità nella pubblica amministrazione: nozioni generali. Responsabilità amministrativa e responsabilità contabile.

La giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica: giudizi di conto e giudizi di responsabilità; i rimedi avverso le decisioni di condanna della Corte; l'esecuzione delle sentenze della Corte.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE.

Economia politica:

I fenomeni economici e loro fondamento: fini e mezzi. L'attività economica e la scienza economica. Il metodo della scienza economica. I bisogni economici e loro caratteristiche. Classificazione dei bisogni.

I beni economici: concetto e caratteristiche. Classificazione dei beni economici.

L'utilità. Legge di decrescenza dell'utilità. Utilità totale, marginale e differenziale. Legge dell'uguaglianza delle utilità marginali e ponderate. Le curve di indifferenza.
La produzione. I fattori della produzione. Posizione di equilibrio del produttore. Il costo di produzione.
Consumo e risparmio. La propensione al consumo.

Lo scambio e la teoria del prezzo. Elasticità della domanda e dell'offerta. Formazione del prezzo in regime di libera concorrenza, in regime di monopolio e nei regimi intermedi di mercato. L'interdipendenza dei prezzi e l'equilibrio economico generale.

Il reddito in microeconomia. L'interesse, la rendita, il salario e il profitto.

La moneta: concetto e funzioni. Il valore della moneta. I sistemi monetari. La legge del Grasham. La moneta cartacea. L'inflazione e il corso forzoso. I sistemi monetari recenti. Gli accordi di Bretton Woods: loro esiti.

Il credito e il sistema bancario: in particolare le banche di deposito e sconto e gli istituti di emissione. Il sistema bancario italiano e il mercato monetario e finanziario.

Il commercio internazionale. I cambi e la bilancia dei pagamenti internazionali. Gli accordi economici internazionali: il mercato comune europeo.

Gli operatori globali del sistema economico: Il reddito in macroeconomia. Il circuito dei redditi in un sistema economico aperto. Le fluttuazioni economiche e lo sviluppo economico.

La pianificazione indicativa e precettiva.

Scienza delle finanze:

L'attività finanziaria. Natura e limiti dell'attività finanziaria. Cenni sulle principali teorie relative all'attività finanziaria. Scienza delle finanze: economia finanziaria e diritto finanziario. I bisogni pubblici e loro caratteristiche. Le spese pubbliche: concetto e classificazione. Cause dell'espansione della spesa pubblica. Evoluzione della spesa pubblica in Italia. Gli effetti economici e sociali delle spese pubbliche e in particolare gli effetti delle spese militari.

Le entrate pubbliche. Prezzi privati e quasi privati. Patrimonio e demanio dello Stato. Imprese pubbliche e pubblici istituti: prezzi pubblici e tasse. I contributi. Le imposte: concetto, elementi e classificazione.

La ripartizione giuridica, tecnica ed economica delle imposte. Cenni sulla finanza funzionale: fiscal policy e deficit spending.

Il sistema tributario italiano. L'imposizione diretta: l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche. I.Lo.R. e In.V.Im., l'imposizione indiretta: imposte di successione e sulle donazioni, imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria, imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); imposte di fabbricazione e dazi doganali; i monopoli fiscali.

L'imposizione straordinaria: imposte straordinarie, prestiti pubblici. Cenni sulla finanza locale.

Sanzioni fiscali e contenzioso tributario.

LINGUE ESTERE.

Il candidato dovrà dar prova di sapere parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesca e spagnola.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . in servizio presso . . residente a . . . . . numero di codice postale (2) (provincia di . . . . .) via . . . . n. . , chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 12 agosto 1977.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole), con diritto agli aumenti dei limiti di età (3) . . . . ;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (4);

di non aver riportato condanne penali (5) . . . . ,

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . nell'anno . . . . (6);

di trovarmi nella seguente posizione militare (7) . . . . ;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .

Dichiaro di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (8) . . . .

---

(1) Indicare grado, ruolo e specialità. Le generalità devono esattamente corrispondere con quelle risultanti dal registro dell'atto di nascita.

(2) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(3) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole, occorre precisare il numero dei figli viventi. Del pari il candidato dovrà precisare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(6) Indicare la denominazione dell'istituto, la sede e l'indirizzo completo.

(7) Specificare la durata ed i periodi nei quali il concorrente ha prestato servizio militare. I sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, dovranno dichiarare di rinunciare alla carica di pilota nel caso di nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

(8) Firma del capo ufficio ovvero di un notaio o del segretario comunale del luogo di residenza o del cancelliere.

(8536)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Concorso a posti di medico condotto e di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara

Il medico provinciale di Ferrara informa che è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, ai seguenti posti di medico condotto e di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1976:

Condotte mediche:

1) comune di Migliarino.

Condotte ostetriche:

1) comune di Comacchio;
2) comune di S. Agostino;
3) consorzio tra i comuni di Voghiera e Masi Torello.

Termine utile per la presentazione delle domande: 31 ottobre 1977, ore 12, ufficio del medico provinciale di Ferrara, corso Giovecca, 169.

(8702)

Concorso per il conferimento di una sede farmaceutica vacante nella provincia di Ferrara

Il medico provinciale di Ferrara informa che è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di una farmacia urbana (settima sede farmaceutica) di nuova istituzione in comune di Cento (Ferrara).

Termine utile per la presentazione delle domande: 31 ottobre 1977, ore 12, ufficio medico provinciale di Ferrara, corso Giovecca, 169.

(8703)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE DA COPERTINO » DI COPERTINO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Copertino (Lecce).

(8668)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di malattie infettive;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi clinico-chimiche e microbiologiche;
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia (da assegnare al servizio di fisioterapia).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Copertino (Lecce).

(8669)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI CUNEO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di istologia ed anatomia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di istologia ed anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(8722)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(8723)

OSPEDALE CIVICO « RENZETTI » DI LANCIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario odontostomatologo;
un posto di aiuto radiologo;
un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(8781)

OSPEDALE PER GLI INFERMI DI FAENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi;
un posto di assistente della sezione di otorinolaringoiatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Faenza (Ravenna).

(8714)

OSPEDALE INFANTILE « REGINA MARGHERITA » DI TORINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;
un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di aiuto di neuroradiologia;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(8783)

OSPEDALE CIVILE DI SONDRIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario radiologo;

un posto di primario e un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sondrio.

(8784)

OSPEDALE CIVILE DI ASIAGO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Asiago (Vicenza).

(8708)

OSPEDALE PER MALATTIE INFETTIVE « D. COTUGNO » DI NAPOLI

Concorso ad un posto di assistente infettivologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente infettivologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Napoli.

(8710)

OSPEDALE « SIRAI » DI CARBONIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente nefrologo;

un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori, informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carbonia (Cagliari).

(8709)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI TODI

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Todi (Perugia).

(8778)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorso a due posti di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(8782)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI CONEGLIANO

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Conegliano (Treviso).

(8777)

OSPEDALE PEDIATRICO « BAMBINO GESU' » DI ROMA

Concorso a due posti di aiuto di neuropsichiatria infantile

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di neuropsichiatria infantile di cui uno presso la dipendente sezione di S. Marinella (Roma)

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Roma.

(8716)

OSPEDALE DI CUASSO AL MONTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di broncopneumotisiologia;

un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

due posti di assistente di broncopneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuasso al Monte (Varese).

(8717)

OSPEDALE «S. GIORGIO» DI CERVIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia presso gli ospedali di Cervia e Cesenatico (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 ottobre 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cervia (Ravenna).

(8718)

OSPEDALE CIVILE «S. CAMILLO» DI COMACCHIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Comacchio (Ferrara).

(8719)

OSPEDALE CIVILE DI SASSUOLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario della divisione di ostetricia-ginecologia;

un posto di primario della divisione di ortopedia-traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Sassuolo (Modena).

(8780)

OSPEDALE «F. DEL PONTE» DI VARESE

Concorso a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Varese.

(8776)

OSPEDALE «NIGUARDA» DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente anestesista;

cinque posti di assistente cardiologo;

un posto di assistente di nefrologia e dialisi;

un posto di assistente pneumologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(8779)

OSPEDALE CIVILE « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PAOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto cardiologo;

un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paola (Cosenza).

(8785)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione a pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

due posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paola (Cosenza).

(8786)

OSPEDALI RIUNITI « S. ANTONINO - L. CAMPOLMI E CAMERATA » DI FIESOLE

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fiesole (Firenze).

(8711)

OSPEDALE CIVILE DI GORIZIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del centro trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

(8712)

OSPEDALE « S. PAOLO » DI SAVONA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della sezione di chirurgia della mano;

un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Savona.

(8713)

OSPEDALE CIVILE « S. PELLEGRINO » DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Castiglione delle Stiviere (Mantova).

(8775)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di anestesia;
un posto di assistente chirurgo del pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino (Pesaro e Urbino).

(8720)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino (Pesaro e Urbino).

(8721)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » E STABILIMENTI RIUNITI DI FIRENZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di immunoematologia e servizio trasfusionale;
due posti di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto di neurochirurgia;
cinque posti di assistente di cardiologia;
due posti di assistente di cardiochirurgia;
un posto di assistente di medicina nucleare;
quattro posti di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (di cui uno da assegnare al laboratorio di batteriologia e virologia);
un posto di assistente ospedaliero addetto alla clinica delle malattie nervose e mentali dell'Università di Firenze (e più precisamente alla divisione convenzionata alla quale è assegnato il servizio di neuropsichiatria);
due posti di direttore di farmacia;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Firenze.

(8715)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1977, n. **30**.

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 20 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Nel quadro degli interventi programmati previsti dalla legge speciale nazionale per la ricostruzione delle zone terremotate ed in concordanza con gli obiettivi generali della ricostruzione stessa, nonché con gli obiettivi di sviluppo economico e sociale del Friuli-Venezia Giulia, al fabbisogno abitativo si provvede con un piano casa.

In via prioritaria al fabbisogno abitativo delle zone terremotate si provvede attraverso il recupero statico e funzionale del patrimonio edilizio esistente, secondo quanto disposto al successivo art. 3.

Il piano casa e gli interventi di cui alla presente legge si uniformeranno ai principi ed agli indirizzi della legislazione di riforma del settore della casa e del regime dei suoli.

Gli interventi predetti dovranno tendere, in un quadro di sicurezza statica, geologica e sismica, al recupero funzionale delle abitazioni danneggiate e dovranno attuarsi secondo criteri uniformi di convenienza sotto il profilo tecnico ed economico ed esigenze di natura urbanistica, garantendo nella maggior misura possibile il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio storico, artistico ed ambientale superstite.

Alla individuazione e determinazione della priorità degli interventi si perverrà in stretto collegamento e d'intesa con le comunità locali interessate ed in connessione con i tempi e le modalità della ripresa dei servizi collettivi.

La determinazione dell'entità dell'intervento di riatto, unitamente all'avvio di un'operazione di rilevamento delle esigenze abitative residue, costituiranno il sistema di riferimento in base al quale verrà quantificata l'entità di nuovi alloggi necessari per soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa delle zone colpite.

Art. 2.

La Regione predispone e realizza, d'intesa con i comuni, un censimento dei fabbisogni abitativi delle zone terremotate. Con decreto del presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta stessa, sentita la commissione consiliare competente, saranno stabilite le modalità del censimento medesimo.

Art. 3.

Il recupero statico e funzionale degli edifici destinati ad uso di abitazione civile o ad uso misto, danneggiati dagli eventi tellurici, si attua secondo le procedure indicate ai successivi capo II e capo III della presente legge.

Capo II

RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DEL PATRIMONIO ABITATIVO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI TELLURICI

Art. 4.

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al capo I, il presidente della giunta regionale, sentite le comunità montane interessate e la comunità collinare e, secondo le forme più opportune, i comuni non compresi in alcuna comunità, provvede con

propri decreti, previa deliberazione della giunta medesima e sentita altresì la commissione consiliare speciale, alle delimitazioni delle zone entro le quali trovano graduale applicazione le procedure del presente capo II.

Il parere sopra previsto deve essere reso da parte delle comunità predette entro quindici giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si ha per reso.

Con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa e sentita la commissione consiliare speciale, si provvede per la determinazione dei criteri generali da seguire negli interventi ed, in particolare, per la determinazione dei criteri relativi:

a) al raggruppamento — agli effetti di quanto previsto al successivo art. 7, terzo comma, della presente legge — di due o più comuni compresi nelle zone delimitate ed all'assegnazione dei gruppi tecnici, di cui all'art. 7, primo comma, lettera *b*), avuto riguardo all'effettivo fabbisogno abitativo ed alle esigenze di pronto intervento nelle zone più colpite dal sisma;

b) all'ordine di priorità da seguire nella programmazione degli interventi;

c) ai livelli di ricettività abitativa e di funzionalità da conseguire attraverso gli interventi predetti;

d) ai parametri di convenienza tecnica ed economica ed alle altre indicazioni da seguire nella redazione dei progetti, di cui al successivo art. 5;

e) alle modalità per disciplinare l'uso degli edifici o parti di edifici non occupati dal proprietario;

f) alle modalità per disciplinare l'uso dei vani eccedenti il fabbisogno degli occupanti l'edificio da riattare;

g) allo schema delle convenzioni da stipulare con i proprietari interessati per l'utilizzo degli edifici o parti di edifici non occupati dagli stessi ovvero dei vani eccedenti il fabbisogno indicato;

h) alle modalità per destinare a servizi pubblici ovvero per l'uso da parte dei cittadini danneggiati dal terremoto degli edifici o parti degli edifici riattati e resisi disponibili;

i) al disciplinare tipo da stipulare fra i comuni o gruppi di comuni e gli esperti di cui all'art. 7, primo comma, lettera *b*);

l) all'organizzazione degli adempimenti affidati dalla presente legge ai comuni o gruppi di comuni, ed alla formulazione dei relativi organigrammi tecnici ed amministrativi.

Le delimitazioni delle zone di cui al primo comma del presente articolo tengono conto della gravità del danno arrecato dagli eventi tellurici del 1976; delle esigenze abitative conseguenti; della salvaguardia dei valori ambientali e culturali nonché delle eventuali risultanze geologiche e geosismiche.

Nell'ambito territoriale dei singoli comuni compresi nelle zone di cui al primo comma, i criteri specifici delle priorità e le direttive per l'attuazione degli interventi sono determinati con deliberazione dei rispettivi consigli comunali interessati, tenendo conto, oltre che dei criteri generali suindicati, anche delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti ovvero anche adottati od, eventualmente, da adottare entro un termine all'uopo prefissato, non superiore a tre mesi, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, nonché dei risultati delle eventuali indagini geologiche esperite a livello locale.

Con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa sentita la commissione consiliare speciale, verranno definite le priorità ed i criteri in base ai quali verranno assunte le decisioni amministrative di competenza della giunta stessa previste dalla presente legge, al fine di assicurare che la presenza dei gruppi interdisciplinari e le aperture di credito di cui ai successivi articoli vengano determinati in modo corrispondente all'effettivo fabbisogno abitativo e alle esigenze di un pronto intervento nelle zone più colpite dal sisma.

Art 5.

Ai fini di cui al presente capo II, il progetto per la riparazione degli edifici deve contenere separatamente l'indicazione:

a) delle opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico, nonché di difesa dagli agenti atmosferici;

b) delle opere di completamento e degli impianti;

c) delle eventuali ulteriori opere indispensabili per conseguire livelli di ricettività abitativa e di funzionalità adeguati ai criteri generali, di cui all'art. 4, terzo comma, lettera *c*).

L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori viene, altresì, effettuato distintamente per le opere considerate al precedente comma.

Art. 6.

Qualora alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di delimitazione indicato nell'art. 4, primo comma, i lavori di riparazione non siano ancora stati iniziati ovvero siano tutt'ora in corso, i proprietari interessati o chi li rappresenta o ne cura gli interessi, per essere ammessi agli interventi e benefici di cui al presente capo, possono inoltrare domanda, entro sessanta giorni dalla data predetta, al comune ove è situato l'immobile, che ne trasmette copia all'amministrazione regionale.

La domanda deve contenere, in alternativa:

a) la richiesta di intervento pubblico per la progettazione e per l'esecuzione diretta delle opere di riparazione di cui all'art. 5, lettera *a*), nonché per la progettazione delle opere di cui alle lettere *b*) e *c*) dello stesso articolo, con contestuale rinuncia ai benefici di cui al capo III della presente legge — salvo per quanto disposto dall'art. 28, primo e secondo comma — e, comunque, della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) l'impegno a presentare, al fine di ottenere le provvidenze di cui al successivo art. 16, entro sei mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al presente comma, il progetto esecutivo delle opere di riparazione redatto ai sensi del precedente art. 5 unitamente alla designazione del direttore dei lavori.

Qualora i soggetti interessati intendano operare per il tramite di società cooperative e loro consorzi, appositamente costituiti, in luogo dell'impegno di cui alla lettera *b*), del precedente comma, gli stessi sono tenuti a presentare, entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al primo comma del presente articolo, una dichiarazione attestante la società cooperativa di appartenenza ed il proprio intendimento di affidare alla medesima l'incarico dell'esecuzione delle opere di riatto.

In tal caso l'impegnativa relativa agli adempimenti previsti alla lettera *b*) del precedente secondo comma verrà inoltrata dalla cooperativa interessata entro venti giorni dalla data predetta.

Nell'ipotesi, infine, che l'interessato abbia già riscosso la quota di contributo, di cui all'art. 4, terzultimo comma, punto 1) della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, nella domanda per ottenere gli interventi di cui al presente articolo deve essere precisata altresì l'entità dell'acconto riscosso e delle spese eventualmente già sostenute per le riparazioni.

In tale caso, l'eventuale accoglimento della domanda è subordinato al versamento presso la tesoreria regionale dell'ammontare dell'acconto riscosso ovvero della differenza fra tale ammontare e quello delle spese sostenute, previo accertamento da parte del comune della congruità delle stesse.

Nel caso che l'acconto riscosso sia inferiore al contributo spettante in relazione ai lavori eseguiti, si procederà al saldo del contributo suddetto sulla base dell'accertamento di cui al comma precedente.

Art. 7.

Nell'ipotesi di cui agli articoli 6, lettera *a*) e 8 della presente legge, le prestazioni tecniche relative alle opere ivi previste sono svolte dai seguenti organismi:

a) un gruppo interdisciplinare centrale con compiti di programmazione e coordinamento generali;

b) gruppi tecnici per la progettazione, direzione, assistenza e contabilità dei lavori e per l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi.

Il gruppo di cui alla lettera *a*) del precedente comma ha sede presso la segreteria generale straordinaria, istituita con legge regionale 6 settembre 1976, n. 53.

I tecnici necessari ai gruppi, di cui alla lettera *b*) del primo comma sono reperiti dalla Regione ed assegnati ai comuni o gruppi di comuni, compresi nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 4, primo comma, d'intesa con i sindaci dei comuni interessati.

Con ciascun esperto verrà stipulato da parte dei sindaci — in conformità al disciplinare tipo di cui allo stesso art. 4 — apposito disciplinare, contenente le indicazioni per lo svolgimento dell'incarico e le modalità per la corresponsione delle relative spettanze professionali.

Nel caso di gruppi di comuni, i disciplinari di cui al comma precedente verranno stipulati dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti.

Art. 8.

Al fine di recuperare e valorizzare, attraverso la corretta esecuzione delle opere di riparazione e di restauro, i principali valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l'architettura spontanea locale, il servizio regionale dei beni ambientali e culturali è autorizzato, anche su segnalazione dei comuni interessati, a compilare, mediante schedatura e catalogazione, elenchi documentati degli edifici danneggiati dagli eventi sismici e rappresentativi dei valori suindicati, ubicati sia all'interno che all'esterno delle zone di cui all'art. 4, primo comma, della presente legge.

Alla compilazione degli elenchi può provvedersi anche mediante incarichi conferiti ad esperti liberi professionisti.

Gli elenchi vengono approvati, d'intesa con i comuni interessati, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa.

Art. 9.

Avuto riguardo agli edifici da riparare o restaurare, compresi negli elenchi di cui al precedente art. 8, agli enti indicati all'art. 37, secondo comma, punto 2) della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, possono essere concessi i contributi previsti dal titolo II della legge medesima, per l'acquisizione degli immobili relativi, tenendo conto del loro stato di conservazione.

Art. 10.

I progetti delle opere di riparazione e di restauro degli edifici compresi negli elenchi, di cui al precedente art. 8, sono redatti con le modalità fissate all'art. 5 e possono prevedere anche gli interventi di restauro eventualmente necessari per restituire agli edifici le originarie caratteristiche architettoniche ed ambientali.

A tal fine, i gruppi previsti all'art. 7, lettera *b*), sono integrati con un esperto designato dall'assessore delegato ai beni ambientali e culturali.

Qualora i progetti delle opere di cui al primo comma abbiano riguardo ad edifici da restaurare ubicati all'esterno delle zone delimitate, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della presente legge, alla redazione dei progetti suindicati provvede il gruppo di cui all'art. 7, lettera *a*), altresì, integrato da un esperto designato dall'assessore delegato ai beni ambientali e culturali.

Art. 11.

Qualora ricorrano ragioni tecniche od urbanistiche o di minor costo o, comunque, motivi di pubblico interesse, i comuni hanno facoltà di procedere con deliberazione del consiglio comunale all'individuazione degli ambiti edilizi d'intervento unitario pubblico per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati e da riparare.

Per l'esecuzione degli interventi il comune può sostituirsi, mediante l'occupazione temporanea degli immobili, ai proprietari interessati, i quali abbiano omesso di aderire entro trenta giorni all'invito all'uopo ad essi rivolto dal sindaco.

Per l'occupazione temporanea non è dovuto alcun indennizzo.

Art. 12.

Per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dal sisma ed appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, anche se in godimento a terzi, i progetti delle opere di riparazione sono redatti con le modalità di cui all'art. 5 dal gruppo di cui al precedente art. 7, lettera *a*), ed all'esecuzione delle stesse provvede l'amministrazione regionale.

Art. 13.

All'esecuzione delle opere, di cui agli articoli 6, secondo comma, lettera *a*), 10 e 11 della presente legge, provvedono i comuni ed il relativo affidamento può avvenire anche mediante trattativa privata, privilegiando possibilmente le cooperative edilizie di produzione e lavoro e i consorzi di imprese artigiane.

Per l'esecuzione delle opere di cui agli articoli 8 e 10 trova applicazione l'art. 11, secondo e terzo comma.

Quando trattasi di edifici di edilizia residenziale pubblica, all'esecuzione delle opere provvedono i competenti istituti autonomi per le case popolari, ai quali potrà, altresì, essere affidata l'esecuzione delle opere di cui al primo comma.

Gli istituti autonomi per le case popolari potranno intervenire — anche mediante l'utilizzo delle sovvenzioni straordinarie che agli stessi verranno destinate dalla legge speciale nazionale, di cui al primo comma dell'art. 1 — in particolare al fine di venire incontro alle esigenze delle categorie dei meno abbienti, eventualmente attraverso l'acquisizione di edifici danneggiati da riattare.

Art. 14.

Le spese per quanto previsto al precedente art. 13, sono a carico dell'amministrazione regionale, la quale è autorizzata a tal fine a disporre aperture di credito a favore dei sindaci dei comuni interessati e, rispettivamente, dei presidenti degli istituti autonomi per le case popolari, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 15.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, secondo comma, lettera *a*), viene concesso un contributo in conto capitale sul costo — desunto dal progetto esecutivo ivi previsto — delle opere di cui all'art. 5, primo comma, lettere *b*) e *c*) della presente legge, nelle seguenti misure, a favore dei seguenti soggetti:

a) l'80% a favore dei proprietari ovvero assegnatari a riscatto o con patto di futura vendita, purché occupanti prima del 6 maggio 1976, l'edificio o parte di edificio da riattare e residenti od abitualmente dimoranti, altresì, prima di tale data, nel comune ove sorge l'immobile e, limitatamente all'immobile abitualmente occupato, a favore dei lavoratori e loro familiari emigrati all'estero o in altre regioni del territorio nazionale e che rientrino periodicamente nel comune ove sorge l'immobile da riparare;

b) il 60% a favore dei proprietari che abbiano stipulato con il comune interessato una convenzione per l'utilizzo dell'edificio o parte di edificio dagli stessi non occupato ovvero per l'utilizzo dei vani eccedenti il loro fabbisogno.

Qualora la riparazione attenga edifici di cui agli articoli 12 e 13, terzo comma, il contributo in conto capitale viene concesso nella misura intera del costo delle opere.

Art. 16.

Nell'ipotesi prevista all'art. 6, secondo comma, lettera *b*), viene concesso a favore dei soggetti di cui al precedente art. 15 e nelle medesime misure un contributo in conto capitale sul costo delle opere di riparazione, comprensivo delle spese di progettazione e direzione dei lavori.

A favore dei soggetti che si associano, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, il contributo di cui al precedente comma è elevato del 5%.

Art. 17.

Ai fini dell'ammissione ai contributi previsti agli articoli 15 e 16 della presente legge, i progetti esecutivi, elaborati nell'osservanza dei criteri, di cui all'art. 4, e delle modalità fissate all'art. 5, sono approvati — fatte salve le attribuzioni della competente commissione edilizia comunale — in linea tecnica ed economica dal sindaco su parere del gruppo tecnico di cui all'art. 7, primo comma, lettera *b*), sentita una apposita commissione costituita da cinque componenti il consiglio comunale, di cui due rappresentanti della minoranza.

La stessa commissione esercita, altresì, i controlli che ritenga opportuni per una corretta applicazione degli adempimenti demandati dalla presente legge ai comuni interessati.

Agli stessi fini, per gli edifici di edilizia residenziale pubblica, i progetti esecutivi sono approvati dai competenti consigli di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari, su conforme parere delle commissioni previste dall'art. 21 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.

L'approvazione del progetto, ai sensi del presente articolo, equivale, altresì, ai fini dell'ammissione ai contributi di cui agli articoli 15 e 16, ad autorizzazione all'esecuzione delle opere di riparazione.

Art. 18.

La concessione dei contributi in conto capitale previsti agli articoli 15 e 16 è subordinata all'entità degli stanziamenti annualmente disposti per gli interventi previsti dalla presente legge.

Le domande relative che, sebbene accolte, non siano state seguite dal provvedimento di concessione dei contributi suindicati per indisponibilità di finanziamenti, rimangono valide ai fini della concessione dei benefici predetti per un quinquennio.

Alla concessione dei contributi provvede il sindaco e l'erogazione degli stessi ha luogo:

1) in ragione del 50% dell'importo concesso, dopo l'inizio dei lavori accertato da un tecnico appositamente incaricato dal sindaco;

2) per la parte residua, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte dei gruppi di cui all'art. 7, lettera *b*), della presente legge od in mancanza da parte di tecnici appositamente incaricati dal sindaco.

Capo III

TESTO COORDINATO, CON MODIFICAZIONI, SOSTITUZIONI ED INTEGRAZIONI, DEGLI ARTICOLI 4, 5, 6, 7 ED 8 DELLA LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1976, N. 17, E DEI PRIMI TREDICI ARTICOLI DELLA LEGGE REGIONALE 27 AGOSTO 1976, N. 46.

Art. 19.

A favore di coloro che non intendono, ovvero per i quali non sussistono i presupposti per usufruire degli interventi previsti dal capo II della presente legge per il recupero statico e funzionale degli edifici destinati ad uso di abitazione civile o ad uso misto compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, danneggiati dagli eventi tellurici del 1976, è data facoltà di richiedere di beneficiare delle provvidenze del presente capo III, che riproduce, in testo coordinato, con modificazioni, sostituzioni ed integrazioni, gli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e gli articoli dall'1 al 13 compreso della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46.

Art. 20.

I verbali di accertamento — relativi agli edifici destinati ad uso d'abitazione civile o ad uso misto, compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976 e che sia conveniente riparare e rendere abitabili — redatti a seguito delle operazioni di rilevamento eseguite fino alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero da svolgere su richiesta dei sindaci, per gli edifici non precedentemente rilevati agli effetti della determinazione del contributo regionale, e sottoscritti dai componenti dei gruppi di rilevamento ed, eventualmente, controfirmati dai proprietari o da chi li rappresenta o ne cura gli interessi, sono trasmessi al sindaco del comune ove sono ubicati gli edifici da riparare.

Il sindaco, previa convalida, comunica i verbali agli interessati, invitando questi ultimi a chiedere l'autorizzazione ad eseguire le opere di riparazione, con il contributo regionale.

All'interessato che non ritenga di accettare i risultati delle operazioni di rilevamento è data facoltà di ricorrere al sindaco entro dieci giorni dalla comunicazione del verbale di accertamento.

Il sindaco decide sul ricorso entro quindici giorni dalla presentazione, su conforme parere di una commissione di tre esperti, designati dal consiglio comunale, dei quali uno espresso dalla minoranza.

Art. 21.

Qualora la comunicazione del verbale di accertamento di cui all'articolo precedente, secondo comma, non possa aver luogo per irreperibilità del proprietario ovvero per l'assenza di chi lo rappresenta o ne curi gli interessi, ovvero qualora la comunicazione abbia avuto regolarmente luogo ed il proprietario benchè invitato, non provveda, entro il termine prefissato, all'esecuzione delle opere previste, il sindaco dispone direttamente l'esecuzione delle opere di riparazione strettamente necessarie per garantire l'incolumità pubblica ovvero la sicurezza statica degli edifici contigui.

Le spese per le riparazioni relative sono a carico dell'amministrazione regionale, salvo rivalsa nei confronti del proprietario interessato in sede di concessione dei benefici previsti dal presente capo.

Art. 22.

Ai fini della concessione del contributo regionale, la documentazione relativa alla proprietà degli edifici da riparare può essere sostituita:

da una dichiarazione resa dal proprietario ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

da un atto di notorietà, reso, da chi rappresenta il proprietario e ne cura gli interessi e da quattro cittadini del luogo in cui è sito l'edificio, al pretore o al notaio.

In caso di comproprietà la dichiarazione resa da uno dei comproprietari vale anche per gli altri.

In tale caso il comproprietario che agisca deve dichiarare, altresì, di sollevare l'amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli altri comproprietari.

Analogamente, chi cura gli interessi del proprietario dovrà dichiarare di sollevare l'amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti del proprietario medesimo.

Per la stipulazione delle convenzioni previste all'art. 4, terzo comma, lettera *g*), della presente legge, la documentazione relativa alla proprietà può, altresì, essere sostituita nei modi indicati ai precedenti commi.

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda suindicata, il sindaco autorizza l'esecuzione delle opere di riparazione, fissando il termine per l'ultimazione delle stesse e, contestualmente, dispone la concessione del contributo regionale.

Art. 23.

Il contributo regionale per la riparazione degli edifici, di cui al precedente art. 20, è determinato in misura pari all'80% dell'importo di stima risultante dal verbale di accertamento e, comunque, fino ad un contributo massimo:

di lire 6 milioni, per ciascun alloggio di civile abitazione;

di lire 10 milioni nel caso di immobili per uso di abitazione rurale con annessi rustici;

di lire 4 milioni, per gli eventuali vani adibiti ad attività produttive.

Limitatamente alle riparazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati o da assegnarsi in locazione, il contributo è concesso direttamente dall'amministrazione regionale, per ciascun alloggio, in misura pari all'importo di stima risultante dal verbale di accertamento e, comunque, fino al limite massimo di L. 7.500.000.

Art. 24.

L'erogazione del contributo in conto capitale ha luogo:

1) in ragione del 50% dell'importo concesso dopo l'inizio dei lavori, accertato da un tecnico appositamente incaricato dal sindaco;

2) per la parte residua, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte del direttore dei lavori ovvero, in mancanza di questo, da parte di tecnici incaricati dal sindaco all'atto dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

L'erogazione del contributo suindicato può anche essere disposta, a seguito di espressa richiesta del beneficiario, a favore direttamente dell'istituto di credito, il quale abbia, eventualmente, concesso prestiti od anticipazioni all'interessato per l'esecuzione dei lavori di riparazione, assistiti dal contributo regionale.

Nel caso di alloggi e vani adibiti ad attività produttive, occupati alla data del 6 maggio 1976 in forza del contratto di locazione e semprechè il proprietario beneficiario od i componenti della sua famiglia non siano privi di alloggio a causa del terremoto, l'erogazione della quota residua di contributo è, altresì, subordinata alla riammissione del conduttore nell'abitazione o nei vani suindicati ripristinati, alle condizioni di canone praticato alla data predetta.

Qualora il conduttore suindicato od i membri della sua famiglia con lo stesso conviventi rinunciano a rientrare nell'alloggio, l'erogazione della quota residua di contributo è subordinata alla concessione in locazione dell'alloggio riattato alle condizioni suindicate e con precedenza a persone terremotate.

Nelle ipotesi, infine, previste dall'art. 1577, secondo comma, del codice civile, l'erogazione del contributo ha luogo direttamente a favore del conduttore.

Il precedente comma si applica anche a favore degli affittuari coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri per le riparazioni delle abitazioni rurali e degli annessi rustici dai medesimi occupati, in quanto pertinenze di fondi rustici.

Art. 25.

Sono ammesse al contributo regionale in via di sanatoria e nei limiti fissati al precedente art. 23 anche le riparazioni eventualmente eseguite indipendentemente dal compimento delle operazioni di rilevamento, di cui al precedente art. 20, primo comma.

L'indicazione delle riparazioni eseguite e della spesa relativa è riportata — sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato e previa diretta constatazione delle stesse — nel verbale di accertamento, redatto, altresì, in sanatoria, nei modi previsti dallo stesso art. 20, primo comma, della presente legge.

Per le riparazioni, comunque, eseguite per importi non superiori a L. 1.000.000 per alloggio o per vano adibito ad attività produttive o per gli annessi rustici, la concessione e l'erogazione del contributo hanno luogo sulla base della sola dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dall'interessato e dell'accertamento della regolare esecuzione dei lavori nei modi indicati all'art. 24, primo comma, punto 2).

Sono, altresì, ammesse al contributo regionale, con le modalità e nei limiti fissati al precedente art. 23 ed al successivo art. 27, pure le riparazioni dei danni provocati dal sisma agli edifici — compresi quelli di edilizia residenziale pubblica — in corso di costruzione o di sistemazione alla data del 6 maggio 1976 a seguito del rilascio di regolare licenza edilizia.

Art. 26.

Quando, in conseguenza di ulteriori danni causati da eventi tellurici successivi alla data del rilevamento, sia ritenuto necessario procedere alla demolizione di un edificio precedentemente giudicato riparabile ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, l'emissione delle relative ordinanze di demolizione è preceduta da un nuovo accertamento, limitato al giudizio di convenienza previsto al citato art. 2, primo comma, lettera *a*).

Qualora sia appurato nel modo suddetto, che non è più possibile riparare e rendere abitabile l'edificio, ed i lavori di riparazione siano stati già iniziati, il sindaco provvede all'accertamento della spesa effettivamente sostenuta per essi ed alla erogazione del relativo contributo, entro il limite indicato nel verbale di accertamento.

Le spese relative agli adempimenti di cui al comma precedente sono a carico della Regione.

Art. 27.

Al fine di sopperire all'onere delle spese per la riparazione degli edifici destinati ad uso di abitazione civile o ad uso misto, compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976 e che sia conveniente riparare e rendere abitabili, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, altresì, contributi nel pagamento degli interessi dei mutui, eventualmente contratti o da contrarre sugli importi eccedenti i contributi a fondo perduto già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17 e 27 agosto 1976, n. 46, ovvero da concedere, ai sensi degli articoli 22 e seguenti del presente capo III, entro i seguenti limiti:

a) dell'importo di stima risultante dal verbale di accertamento, di cui agli articoli 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e 20 del presente capo III;

ovvero, in via alternativa:

b) dell'importo risultante dal progetto delle opere di riparazione, redatto ed approvato secondo quanto disposto al successivo art. 31.

Nel caso di mutuo fondiario ventennale, l'ammontare del contributo è pari alla differenza risultante dal contratto di mutuo e, comunque, non superiore a quella derivante da un mutuo contratto al tasso del 14 % e quella calcolata per l'ammortamento di un mutuo al tasso del 2 %.

Nel caso di mutuo a breve termine e, comunque, fino a sei anni, l'ammontare del contributo è pari all'ammontare degli interessi al tasso non superiore al 18 %.

Nel caso del mutuo fondiario, il contributo non può essere concesso per importi mutuati inferiori a lire 4 milioni; nel caso del mutuo a breve termine, per importi mutuati superiori a lire 6 milioni.

Per la concessione del mutuo, gli interessati dovranno presentare all'istituto mutuante una dichiarazione del sindaco attestante l'ammontare della stima ovvero del progetto approvato e del contributo concesso a fondo perduto nonchè copia dell'autorizzazione sindacale all'esecuzione delle opere di riparazione.

I contributi regionali sono concessi — a seguito di presentazione del contratto di mutuo — dalla segreteria generale straordinaria, istituita con la legge regionale 6 settembre 1976, n. 53.

L'erogazione viene disposta per conto del beneficiario mediante emissione di ruolo di spesa fissa direttamente a favore degli istituti di credito.

A tal fine, l'assessore regionale alle finanze è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito fondiario e con gli istituti di cui all'art. 1, numeri 1 e 2, del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 28.

Al fine di sopperire al costo delle opere relative, ai beneficiari dei contributi in conto capitale, di cui al capo II, articoli 15 e 16, possono essere concessi sugli importi eccedenti i contributi medesimi, altresì, i contributi previsti all'art. 27 sui mutui eventualmente contratti o da contrarre ai fini predetti.

Qualora i soggetti interessati alle opere di riparazione previste al capo II, art. 16, non rientrino in alcune delle categorie considerate dallo stesso articolo, agli stessi possono essere concessi i contributi di cui al comma precedente previa approvazione dei progetti esecutivi secondo quanto stabilito ai primi due commi dell'art. 17.

L'ammissibilità ai contributi nel pagamento degli interessi, di cui all'art. 27, è, infine, consentita anche per l'esecuzione delle opere di completamento degli edifici danneggiati e non, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, purchè gli interessati occupassero effettivamente e stabilmente prima della data predetta un alloggio andato irrimediabilmente danneggiato o distrutto per effetto del sisma.

In tal caso l'accertamento delle opere da realizzare per il completamento verrà effettuato da un tecnico incaricato dal comune sulla base del progetto approvato dal sindaco e la valutazione delle stesse verrà effettuata tenendo conto di costi unitari a tal fine indicati dall'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Art. 29.

I contributi di cui all'art. 27 si possono concedere, a seguito di domanda da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche per lavori già ultimati e liquidati ai sensi della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, sull'importo di spesa eccedente il contributo in conto capitale per i lavori già eseguiti, a seguito di regolare progetto, su idonea documentazione e previo accertamento della spesa effettivamente sostenuta da effettuarsi da parte del comune interessato, su parere della commissione consiliare di cui all'art. 17.

Art. 30.

In alternativa ai contributi nel pagamento degli interessi sui mutui eventualmente contratti o da contrarre, ai sensi del precedente art. 27, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere — a richiesta degli interessati — contributi ventennali annui costanti nella misura dell'8 % della spesa ammissibile entro i limiti indicati dallo stesso art. 27, primo comma, lettere *a*) e *b*).

L'ammontare della spesa ammissibile, ai fini suindicati, non può essere, comunque, inferiore a lire 4 milioni.

Per la concessione del beneficio, gli interessati dovranno presentare all'amministrazione regionale la documentazione prevista al predetto art. 27, quinto comma, della presente legge.

Art. 31.

Ai fini dell'ammissione degli interessati ai contributi in conto interessi, di cui all'art. 27, primo comma, lettera *b*), i progetti delle opere da realizzare da parte dei singoli beneficiari devono essere redatti con le modalità indicate al capo II, art. 5, della presente legge ed approvati in linea tecnica ed economica dal sindaco su parere del gruppo tecnico, di cui al capo II, art. 7, primo comma, lettera *a*), sentita la commissione consiliare di cui all'art. 17.

Art. 32.

Al fine di razionalizzare e di rendere meno onerosa, attraverso la redazione di progetti unitari, l'esecuzione delle opere di riparazione degli edifici danneggiati, i sindaci dei comuni interessati sono autorizzati a stipulare — con riguardo ad ambiti edilizi predeterminati — apposite convenzioni con le imprese, consorzi di imprese, società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi.

Alla progettazione, direzione, assistenza e contabilità dei lavori, nonchè all'accertamento della regolare esecuzione degli stessi, provvede il comune mediante personale dipendente ovvero attraverso il conferimento di incarichi a tecnici iscritti agli albi professionali.

Ai fini dell'ammissione degli interessati ai contributi in conto interessi, di cui all'art. 27, primo comma, lettera *b*), i progetti relativi alle opere suindicate sono redatti con le modalità indicate al capo II, art. 5, della presente legge e sono approvati dal sindaco.

Per le medesime finalità di cui al primo comma del presente articolo, qualora i sindaci dei comuni interessati non pervengano per qualsiasi ragione alla stipulazione delle convenzioni suindicate, nonostante sussistano i presupposti del caso, alla stipulazione relativa provvede, previo parere della commissione consiliare speciale, la segreteria generale straordinaria, istituita con legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, la quale provvede altresì agli adempimenti di cui al secondo e terzo comma.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 33.

Ai fini di quanto previsto all'art. 24, primo comma, punto 2) della presente legge, in caso che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di riparazione ammessi a contributo regionale abbia avuto luogo prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'eventuale conferimento dell'incarico per l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi deve aver luogo da parte del sindaco entro trenta giorni dalla data predetta.

Art. 34.

Ai fini dell'ammissione ai contributi sugli interessi, di cui all'art. 27, primo comma, lettera *b*), gli interessati alle opere di riparazione di edifici compresi in convenzioni eventualmente già stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, presentano, tramite il comune interessato, apposita domanda.

Agli stessi fini il sindaco unitamente alla domanda predetta inoltra all'amministrazione regionale una relazione illustrativa delle modalità seguite nell'individuazione dell'ambito di operatività della convenzione e per la progettazione degli interventi.

Art. 35.

Fermo restando quanto previsto all'art. 1 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 30, l'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico la spesa relativa al personale necessario ai comuni per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi loro demandati dalla presente legge, tenuto conto di quanto verrà disposto, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, lettera *l*).

I comuni procederanno — previo nulla osta della Regione — all'assunzione del relativo personale mediante contratti a termine e, comunque, per periodi non superiori a due anni.

Art. 36.

Le spese relative alle prestazioni ed agli adempimenti tecnici, comprese quelle per il funzionamento delle commissioni per l'esame dei ricorsi avverso i risultati delle operazioni di rilevamento danni, demandate dalla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e 27 agosto 1976, n. 46, e dalla presente legge ai comuni interessati, sono a carico dell'amministrazione regionale, la quale è autorizzata a tal fine, nonchè per la concessione dei contributi in conto capitale previsti al capo II, articoli 15 e 16, e capo III, articoli 21 e 23, della presente legge, a disporre aperture di credito a favore dei sindaci dei comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 37.

Con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, sentita la commissione consiliare speciale, vengono stabilite le modalità per il coordinamento e per la vigilanza sugli adempimenti previsti dalla presente legge, nonchè per l'individuazione del personale regionale necessario e per la determinazione dei compensi di cui al precedente art. 36.

Art. 38.

L'alienazione — prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità — a terzi a titolo oneroso o gratuito, ovvero la diversa destinazione rispetto a quella in atto alla data di entrata in vigore della presente legge dell'alloggio riparato con i benefici della stessa legge comporta di diritto la revoca dei benefici concessi ed i soggetti interessati sono tenuti al rimborso delle somme riscosse.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica nei confronti del proprietario di un unico alloggio, degli emigranti che lo occupino periodicamente, nonchè nei confronti di coloro che in caso di alienazione mantengano le convenzioni in atto con il comune.

Art. 39.

I termini di cui agli articoli 2, primo comma, 8, primo comma e 9 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, ed all'art. 5 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 49, sono riaperti fino alla data del 30 settembre 1977.

Capo V

Norme finanziarie

Art. 40.

Per gli oneri previsti dall'art. 2 della presente legge viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, al titolo II, sezione III, rubrica n. 9, categoria IX, il capitolo 5323 con la denominazione: « Spese per la predisposizione e la realizzazione di un censimento dei fabbisogni abitativi delle zone terremotate ».

Gli oneri derivanti dagli articoli 7, 8, secondo comma, 32, secondo comma, e 36 della presente legge fanno carico al cap. 434 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

Gli oneri derivanti dall'art. 9 della presente legge fanno carico al cap. 5062 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, il quale presenta sufficiente disponibilità.

Per gli oneri previsti dall'art. 12 della presente legge viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, al titolo II, sezione III, rubrica n. 3, categoria IX, il capitolo 5233 con la denominazione: « Spese dirette per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi tellurici del 1976, appartenenti al patrimonio disponibile della Regione ».

Per gli oneri previsti dagli articoli 14 e 21 della presente legge vengono istituiti, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977, al titolo II, sezione III, rubrica n. 9, categoria IX:

il cap. 5322 con la denominazione: « Spese dirette per l'esecuzione di opere di riparazione strutturale, di adeguamento antisismico, di completamento e di restauro, degli edifici non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976 »;

il cap. 5324 con la denominazione: « Spese dirette per l'acquisizione di edifici danneggiati da riattare ».

Gli oneri derivanti dagli articoli 15, 16, 23, 25 e 26 della presente legge fanno carico al cap. 5372 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

Gli oneri derivanti dall'art. 35 della presente legge fanno carico, per il personale comandato non regionale, al cap. 167 e per il personale assunto dai comuni al cap. 455 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti primo, quarto e quinto comma saranno determinati, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 41.

Il limite di impegno di lire 3.000 milioni autorizzato con l'art. 19 della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, per l'esercizio 1976 è revocato.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla cessione dei contributi in conto interessi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 27 della presente legge e dall'art. 28, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1977, un limite d'impegno di lire 10.000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 10.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al titolo II, sezione III, rubrica n. 2, Presidenza della giunta regionale, segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, categoria XI, il cap. 5211 con la denominazione: « Contributi sugli interessi dei mutui contratti con istituti di credito, convenzionati per le riparazioni delle abitazioni non irrimediabilmente danneggiate dagli eventi tellurici dell'anno 1976, nonchè per l'esecuzione delle opere di completamento degli edifici danneggiati e non, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976 » e con lo stanziamento complessivo di lire 40.000 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 10.000 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1977. A favore di detto capitolo si provvede con il prelevamento di lire 28.000 milioni, di cui lire 7.000 milioni per l'esercizio 1977, dal « Fondo di solidarietà » iscritto al cap. 6990 e con utilizzo dello stanziamento di lire 12.000 milioni, di cui lire 3.000 milioni per l'esercizio 1977, iscritto al cap. 5251, in relazione al disposto del precedente primo comma.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 42.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto interessi previsto dall'art. 27, primo e terzo comma, e dall'art. 28 della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1977, un limite di impegno di lire 2.400 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1982.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al titolo II, sezione III, rubrica n. 2, Presidenza della giunta regionale, segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, categoria XI, il cap. 5212 con la denominazione: « Contributi sugli interessi dei mutui a breve termine contratti con istituti di credito convenzionati per le riparazioni delle abitazioni non irrimediabilmente danneggiate dagli eventi tellurici dell'anno 1976, nonchè per l'esecuzione di opere di completamento degli edifici danneggiati e non, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976 » e con lo stanziamento complessivo di lire 9.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 2.400 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1977. A favore di detto capitolo si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6990 « Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia » del medesimo stato di previsione.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1982 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 43.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'art. 30 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1977, un limite di impegno di lire 700 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al titolo II, sezione III, rubrica n. 2, Presidenza della giunta regionale, segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, categoria XI, il cap. 5213 con la denominazione: « Contributi annui costanti per le riparazioni degli edifici non irrimediabilmente danneggiati » e con lo stanziamento complessivo di lire 2.800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 700 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1977. A favore di detto capitolo si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6990 « Fondo di solidarietà per interventi conseguenti gli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia » del medesimo stato di previsione.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 44.

I precitati capitoli 5233, 5322, 5323 e 5324 sono istituiti in aggiunta a quelli già previsti con l'art. 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 45.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 giugno 1977

COMELLI

(8106)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772200)